



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE MUSEI

Roma, data del protocollo

Agli Istituti dotati di autonomia speciale

Alle Direzioni regionali Musei

E, p.c.

Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Oggetto : Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19*”

Con la presente, si richiama l’attenzione degli Istituti in indirizzo in ordine alle ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, introdotte con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221.

In ottemperanza alle disposizioni governative di cui al decreto-legge in oggetto, dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nello specifico, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito di: avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo; avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Come precisato, restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

In ogni caso, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre è consentito esclusivamente ai soggetti che indossano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre, a partire dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per spettacoli e eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nei musei, altri istituti e luoghi della cultura, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Si invitano gli Istituti dotati di autonomia speciale e le Direzioni regionali Musei in indirizzo ad applicare correttamente le disposizioni sopra richiamate.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Massimo Osanna



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIREZIONE GENERALE MUSEI
Via di San Michele 22 – 00153 ROMA
PEC: mbac-dg-mu@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-mu@beniculturali.it